



(nudo proprietario dello stesso 49%) promuovevano azione di responsabilità ai sensi dell' art. 2476, co. 3 c.c. nei confronti di D.XXX P.XXXXXX M.XXXXX, chiedendo - previa concessione di sequestro conservativo a peso dei beni della convenuta - di confermare la revoca della stessa dalla carica di amministratrice unica della T.XXXXXXX e L.XXXXXXX S.r.l., già disposta in via cautelare con ordinanza dd. 2.8.2022, e di condannare la convenuta al risarcimento dei danni in favore della predetta società, quantificati - salvo diversa liquidazione giudiziale - in Euro 318.838, 14. 2. Si costituiva la M.XXXXX, eccependo l' incompetenza dell' adita Sezione Specializzata in virtù della clausola compromissoria prevista dall' art. 33 dello Statuto, espressamente applicabile anche alle controversie tra soci e amministratori, contestando la sussistenza dei presupposti di cui all' art. 671 c.p.c., e insistendo per il rigetto delle domande di merito, non avendo la propria amministrazione cagionato alcun danno al patrimonio sociale di T.XXXXXXX e L.XXXXXXX S.r.l.. Si costituiva pure quest' ultima, in persona del curatore speciale nominato ai sensi dell' art. 78 c.p.c., che chiedeva l' accoglimento della domanda attorea nei limiti del danno ritenuto provato, indicato in Euro 257.000, 00. 3. Respinto, con ordinanza dd. 16.1.2023, il ricorso per sequestro conservativo proposto dagli attori, alla prima udienza di comparizione questi ultimi aderivano all' eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla convenuta.

E' stata quindi fissata udienza per la precisazione delle conclusioni ai sensi dell' art. 127 ter c.p.c., all' esito della quale la causa è stata immediatamente rimessa al Collegio.

4. Va innanzitutto osservato che, pur a fronte dell' adesione degli attori all' eccezione di arbitrato, la causa va necessariamente definita con un provvedimento di natura decisoria, costituito - secondo l' art. art. 819 ter, co. 2 c.p.c. - dalla sentenza, non potendo operare il meccanismo di cui all' art. 38, co. 2 c.p.c. (che prevede, in caso di adesione dell' attore, la cancellazione della causa dal ruolo ) , applicabile alla sola eccezione di incompetenza per territorio derogabile, e non estensibile per analogia all' eccezione di compromesso (v., in questo senso, Cass., n. 22764/2022). Sentenza n. 376/2023 pubbl. il 12/07/2023 RG n. 3168/2022 5. L' eccezione della M.XXXXX è fondata e va pertanto accolta.

L' art. 33 dello Statuto della T.XXXXXXX e L.XXXXXXX S.r.l. (doc. 17 di parte attrice) dopo aver previsto, al primo comma, che: ""qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l' intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere decisa da un Arbitro U.XXX, nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società, su istanza della parte più diligente"", dispone al successivo terzo comma che ""sono soggette alla presente disciplina anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale"". L' azione promossa dai due attori rientra pacificamente, sia sotto il profilo soggettivo, sia sotto quello oggettivo, nell' ambito della clausola compromissoria, vertendo la stessa tra soci e amministratrice e avendo a oggetto la richiesta di risarcimento del danno per condotte di mala gestio di gravità tale da giustificare la revoca dalla carica.

La clausola risulta inoltre validamente pattuita, demandando la controversia a un organo imparziale, scelto da soggetto (il Presidente del Tribunale di Pordenone) estraneo alla compagine sociale, né sussistendo dubbi circa la compromettibilità in arbitri dell' azione di responsabilità (v., tra le altre, Cass. n. 3887/2014, che ha affermato che "l' azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, pur se posta a tutela di un interesse "collettivo", concerne diritti patrimoniali disponibili all' interno di un rapporto di natura contrattuale; ed è attribuita alla società a tutela di interessi che non superano i limiti della stessa compagine sociale e che, quindi, non investono interessi di terzi estranei, se non in modo eventuale e indiretto" "; Cass. 26300/2017, secondo cui "mn è minimamente dubitabile ... che l' azione di responsabilità, come si evince dall' esserne espressamente ammessa la rinunciabilità e la transigibilità (art. 2476 c.c., comma 5 e art. 2393 c.c., comma 6 ) , nei confronti dei componenti degli organi sociali investa diritti patrimoniali disponibili e , che dunque, nulla osta alla sua arbitrabilità, neppure laddove, essa ai sensi dell' art. 2476 c.c., comma 3., sia promossa dal socio, agendo esso in tale occasione, come si è già affermato Sentenza n. 376/2023 pubbl. il 12/07/2023 RG n. 3168/2022 (Cass., Sez. I, 26/07/2016, n. 10936 ) , utendo iuribus societatis"; Cass. n. 3271/2023, che ritiene compromettibile anche l' azione di responsabilità nei confronti dell' amministratore di fatto; Trib. Bologna, 30.7.2021; Trib. Milano, 30.6.2020). Va pertanto dichiarata, ai sensi dell' art. 819 ter

c.p.c., l' incompetenza del Tribunale di Trieste, competente essendo l' Arbitro Unico previsto dall' art. 33 dello Statuto sociale.

Va assegnato termine di due mesi per la riassunzione della causa (v. Corte Cost., sent. 223/2013 che ha dichiarato l' illegittimità costituzionale dell' art. 819 ter, 2 comma c.p.c., nella parte in cui esclude l' applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regola corrispondenti all' articolo 50 c.p.c.). 6. Mentre la società, rappresentata dal curatore speciale, ha aderito alla richiesta di compensazione delle spese formulata dagli attori, che va quindi accolta, permane invece contrasto in ordine al carico delle spese tra questi ultimi e la M.XXXXX.

6.1 Va, in primo luogo, escluso che la relativa regolamentazione possa essere rimessa, come richiesto dai due soci, al giudizio arbitrale, pacifico essendo che " " Il giudice che si dichiara incompetente ha l' obbligo di provvedere sulle spese del processo che chiude davanti a sé, la cui omissione va impugnata con l' appello in via ordinaria" (Cass. n. 23727/2015). 6.2 Non ricorrono, in secondo luogo, i giusti motivi allegati per la compensazione delle spese.

In particolare, l' argomento secondo cui, dovendo presentare ricorso per sequestro conservativo, gli attori non potevano fare altro che adire il giudice ordinario, essendo gli arbitri sprovvisti, all' epoca della domanda, di potestà cautelare, non tiene conto del fatto che il predetto ricorso è stato respinto, per difetto del periculum in mora.

Quanto al tenore della clausola compromissoria che, rimettendo ad arbitri le sole controversie aventi a oggetto diritti disponibili, poteva far legittimamente dubitare, secondo i due soci, dell' applicabilità all' azione di responsabilità, essendo quest' ultima "posta a tutela di un interesse collettivo, dei soci e dei terzi" (pag. 4 delle note ex art. 127 ter c.p.c. ) , va ribadito che l' indirizzo della giurisprudenza, di legittimità e merito, è consolidato nel ritenere tale azione compromettibile in arbitri.

Sentenza n. 376/2023 pubbl. il 12/07/2023 RG n. 3168/2022 6.3 La pronta adesione degli attori all' eccezione e l' immediata definizione della causa costituiscono invece motivi idonei a giustificare la liquidazione delle spese di lite secondo i valori minimi previsti dal D.M. 55/2014 per lo scaglione di riferimento (da Euro 260.000, 01 a Euro 520.000, 00 ) , e con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c., esclusa sia la fase istruttoria, non svoltasi, sia la liquidazione di un compenso specifico per il subprocedimento cautelare, non avendo quest' ultimo comportato la redazione di atti difensivi ulteriori rispetto a quelli introduttivi del merito, nei quali sono state svolte le rispettive difese anche in relazione alla domanda di sequestro conservativo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trieste nella suindicata composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3168/2022 R.G., così provvede: - dichiara la propria incompetenza per essere la presente controversia devoluta all' Arbitro Unico previsto dall' art. 33 dello Statuto della T.XXXXXXXX e L.XXXXXXXX S.r.l.; - assegna alle parti termine di due mesi per la riassunzione della causa innanzi all' Arbitro Unico; - condanna gli attori, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 6.023, 00 per compensi, oltre a spese generali, CPA e IVA - se dovuta - ex lege, con distrazione in favore dei difensori di D.XXX P.XXXXXXX M.XXXXX, avvocati A.XXXX P.XXXXX e G.XXXX V.XXXXXX, dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.; - compensa le spese di lite tra gli attori e T.XXXXXXXX e L.XXXXXXXX S.r.l.. Trieste, 30 giugno 2023 Il Presidente estensore dott. Daniele Venier